

28 dicembre 2010

STATUTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.", più brevemente denominata "TAS S.p.A."

ART. 2

La società ha per oggetto:

- la produzione, elaborazione e sviluppo di programmi operativi (software) ed applicativi di sistemi di elaborazione dati.
- la commercializzazione in Italia e all'estero dei programmi elaborativi ed applicativi realizzati dalla società o da terzi, ed in genere di prodotti di informatica, elaboratori, periferiche, prodotti ausiliari od apparecchiature di complemento, materiali d'uso e consumo, sia direttamente che indirettamente mediante la assunzione o l'affidamento di mandati di agenzia, di concessione e/o rivendita;
- consulenza ed assistenza per utilizzo di programmi operativi di sistemi di elaborazioni dati ed in genere nel campo dell'informatica;
- organizzazione e tenuta di corsi di istruzione ed addestramento del personale per i programmi trattati e per il settore informatico in generale e pubblicazione di materiale didattico a beneficio dell'utenza;
- la prestazione di servizi di natura esclusivamente imprenditoriale di supporto alle attività di organizzazione aziendale, compresi l'analisi dell'organizzazione aziendale, la consulenza in generale, la fornitura, il reperimento e l'organizzazione di programmi di produzione propria o di terzi e dei beni strumentali;
- commercio, importazione ed esportazione, di macchine hardware e materiali tecnici ed accessori per contabilità e servizi di uffici commerciali, industriali e bancari,
- la distribuzione di informazioni e veicolazione di ordini ed esiti riguardanti i mercati borsistici e finanziari, nazionali ed esteri, mediante l'uso di calcolatori elettronici, del telefono e di reti

telematiche;

- veicolazione e trattamento di messaggi riguardanti il regolamento e la spunta delle operazioni effettuate sui mercati borsistici e finanziari, nazionali ed esteri, mediante l'uso di calcolatori elettronici, del telefono e di reti telematiche;
- erogazione di servizi di elaborazione dati mediante l'uso di calcolatori elettronici, del telefono e di reti telematiche;
- l'acquisizione e commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato e, comunque, in via non prevalente e nei limiti consentiti da Leggi e regolamenti, la Società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;
- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società potrà, inoltre, svolgere in favore delle società controllate e/o collegate - purché ciò sia attività non prevalente e comunque sussidiaria al raggiungimento dell'oggetto sociale - le seguenti prestazioni di servizi:

- il deposito e la gestione del magazzino;
- gli acquisti collettivi di prodotti e servizi.

ART. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali succursali, uffici, agenzie e rappresentanze.

ART. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.

ART. 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 21.919.574,97 (ventunomilioninovecentodiciannovemilacinquecentosettantaquattro virgola novantasette), suddiviso in N. 41.768.449 (quarantunmilionisettesecentosessantottomilaquattrocentoquarantanove) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

ART. 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2441 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse dei versamenti ritardati, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

ART. 8

Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente

ART. 9

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un solo voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ..

La titolarità dell'azione comporta adesione allo statuto sociale.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ART. 10

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, saranno tenute presso la sede legale, salvo che il Consiglio di amministrazione abbia indicato altro luogo dell'avviso di convocazione, purché, nel

territorio dello Stato italiano.

ART. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul quotidiano "La Repubblica", nei termini e modalità previsti dalla legge.

Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda e terza convocazione, a norma di legge.

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee.

ART. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali siano pervenute alla Società apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi della normativa vigente entro i due giorni non festivi precedenti la data prevista per l'assemblea in prima convocazione e che alla data della riunione siano in possesso di idonea documentazione.

ART. 13

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed in genere verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 20 dello Statuto; in mancanza l'assemblea elegge il proprio Presidente.

L'assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario anche non socio e può nominare due scrutatori fra gli azionisti e i sindaci presenti.

Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

ART. 15

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

ART. 16

Per la validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle relative delibere si osservano le disposizioni di legge.

ART. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario o Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale d'assemblea sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la percentuale stabilita dalla Consob con regolamento o, in mancanza, almeno un quarantesimo del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, presso la sede legale, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti,

fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;

d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un membro del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 19

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

ART. 20

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente.

Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, su designazione del Presidente, un Segretario che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età, qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Al Presidente possono essere, altresì, delegati, a norma del successivo art. 26, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 21

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché, in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o di ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale.

ART. 22

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica ovvero telefax contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché, degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

I membri del Collegio Sindacale, qualora intendano avvalersi del potere di convocare il Consiglio, ne dovranno dare preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per il mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e per mezzo di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano es-

sere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 23

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Nelle sedute che il Consiglio di Amministrazione delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario possono essere affidate ad uno degli Amministratori presenti, designato di volta in volta dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Dei verbali, il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

ART. 24

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea potrà riconoscere ai consiglieri stessi un compenso, ed, in questo caso prevedere un'indennità di fine mandato ai sensi delle vigenti normative.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e

straordinaria della Società e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali della gestione e la valutazione dell'andamento generale della stessa;
- l'approvazione dei regolamenti generali interni;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo;
- l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e della struttura societaria del gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri riferiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, al Collegio Sindacale nonché, per quanto riguarda gli organi delegati, allo stesso consiglio di amministrazione, sull'attività svolta, sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare il Consiglio riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in sede di riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.

Ai sensi dell'art. 2365 c.c., competono, altresì, al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 2, c.c., nel caso previsto dall'art. 2446, comma 3, c.c..

ART. 26

Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati e può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo, al Presidente, agli Amministratori delegati, al Vice presidente - o ai singoli Vice presidenti - i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 27

Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari, quadri ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari quadri ed anche a terzi.

Il Consiglio, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente per la Redazione dei Documenti Contabili scegliendolo fra candidati con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per lo svolgimento dei compiti stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.

ART. 28

Qualora venga nominato un Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ne determina la composizione e stabilisce i poteri e le attribuzioni ad esso delegati.

ART. 29

Il Consiglio di amministrazione può costituire al suo interno, un Comitato di Saggi, con funzioni consultive, composto di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dagli Amministratori delegati e da un numero adeguato di amministratori non esecutivi. Ai lavori possono partecipare anche persone estranee, particolarmente qualificate in ordine agli argomenti in discussione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire al suo interno un Comitato Per le Proposte di Nomina, composto in maggioranza di amministratori non esecutivi.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 30

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori generali, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti.

Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.

Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino incompatibili o che non

siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.

Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente

disposto da norme legislative o regolamentari:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista, ove non vi siano sindaci eletti dalla minoranza.

b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale membro spetta la Presidenza del Collegio.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ART. 32

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini

di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

ART. 33

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 34

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433 bis del codice civile e dell'art. 158 del decreto legislativo 58/1998.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 35

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

TITOLO IX

ARBITRATO - VARIE

ART. 36

In tutte le controversie che possono sorgere fra la società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori, e/o comunque relative ai rapporti societari, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, si osservano le applicabili disposizioni del D.lgs. 5/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 37

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applica la normativa vigente.